



IL NUOVO VAP – ISTRUZIONI PER L'USO

Le OOSS firmatarie degli accordi del 6 febbraio u.s. forniscono di seguito alcune informazioni utili alla scelta delle modalità di fruizione del prossimo VAP. Da quest'anno, e per il prossimo triennio, è stata introdotta una rilevante novità che consiste nella possibilità di utilizzare una quota di Vap sociale, la cui destinazione è indirizzata al rimborso di alcune spese personali e/o familiari. L'ordinamento tributario consente che alcune tipologie di spese non siano considerate reddito tassabile, questo permette che gli importi percepiti, destinati a dette spese, siano netti e non gravati da imposte.

Infatti, la disciplina fiscale prevede che, in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, **non concorrono a formare il reddito:**

- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale 1, nei limiti di Euro 3.615,20;
- I contributi destinati alla previdenza complementare versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, nei limiti annui di Euro 5.164,57;
- le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari
- le somme corrisposte al dipendente per assegni, premi o sussidi per fini di studio a favore dei familiari.

Per la durata dell'accordo i lavoratori avranno la facoltà di scegliere alternativamente se farsi liquidare il VAP in contanti (opzione standard) oppure parte contanti (60%) e parte utilizzando il Credito Welfare (40%), come sopra indicato.

L'accordo avrà i suoi effetti fino al **31.12. 2014 (erogazione 2015)**. La quantificazione del Vap dipende dall'applicazione dei parametri di bilancio, indicati nell'accordo, le cui oscillazioni, saranno verificate di anno in anno : per il prossimo Vap a Maggio 2013.

OPZIONE STANDARD

Il Piano Standard prevede l'erogazione dell'intero valore del Premio aziendale in denaro, il cui valore di riferimento è pari **1.364,00 (per l'inquadramento 3a3I)**. Il valore di riferimento sarà riparametrato in base alla retribuzione annua lorda contrattuale definita secondo l'inquadramento, aggiornato anno per anno con gli indici di bilancio, e sarà riconosciuto con le competenze di luglio.

Il Vap in contanti, ovviamente, è assoggettato ai contributi previdenziali, (9,19% del lordo in busta paga), alla tassazione Irpef, in base alle rispettive aliquote (*), nonché alle addizionali regionali e comunali.

() Il DPCM 22 gennaio 2013 prevede che per redditi fino a 40.000 con max di 2500 euro di premio, verrà applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 10%.*

Per redditi superiori ai 40.000 euro, pertanto, verrà applicata la normale aliquota marginale ovvero: dai 40.001 Euro fino 55.000,00 il 38%, dai 55.001 Euro fino 75.000,00 il 41%.

OPZIONE WELFARE

In questo caso il lavoratore avrà un'erogazione cash a luglio del 60% del premio e una erogazione in beni, servizi ed utilità pari al restante 40%.

Sono previste tre aree di intervento che possono anche essere utilizzate, a scelta delle colleghe e dei colleghi, in modo complementare tra loro: 1) Assistenza Sanitaria Integrativa 2) Previdenza complementare 3) Formazione educazione per le spese sostenute per i familiari a carico.

Il valore di riferimento è di **1500,00 euro**, da riparametrare ed aggiornare come per l'opzione standard.

La parte cash, da erogare nel mese di luglio, segue le stesse norme fiscali di cui sopra.

1) Assistenza Sanitaria -Cassa Sanitaria: massimale annuale esentasse Euro 3.615,2

Utilizzabile per il rimborso della quota a carico del lavoratore, relativa al premio versato mensilmente alla Cassa Sanitaria Bnl.

In questo caso, l'importo utilizzato per questo fine sarà assoggettato solo al Contributo di Solidarietà 10%

2) Previdenza complementare : massimale annuale esentasse Euro 5.164,57

La quota del VAP può essere utilizzata per effettuare un versamento a favore della propria posizione pensionistica (zainetto) presso il Fondo Pensioni Bnl/Bnp sia in sostituzione della propria quota contributiva sia per incrementare lo zainetto.

3) Rimborso delle spese sostenute per la formazione educazione dei familiari a carico, per:

- asili nido
- iscrizione alla scuola materna, elementare, media, superiore
- iscrizione a Università pubbliche o private riconosciute
- iscrizione a scuole di specializzazione pubbliche o private riconosciute
- l'acquisto di testi scolastici
- corsi di lingua straniera svolti in Italia e/o all'Estero da Istituti/enti riconosciuti
- iscrizione a Corsi presso il Conservatorio o presso istituti per l'alta formazione specializzazione artistica e musicale
- colonie climatiche (i c.d. centri estivi)

Pertanto, le somme destinate alla quota Welfare non saranno oggetto di tassazione e non concorrono alla formazione della base imponibile Inps e F.do Pensioni. Ne consegue che, su questi importi, non verranno effettuati i relativi versamenti previdenziali.

E' stata concordata una clausola di salvaguardia: nel caso in cui si dovessero verificare modifiche legislative in materia fiscale che possano incidere sui servizi di cui sopra, le Parti si incontreranno per valutare gli impatti sul piano welfare .

In caso di opzione welfare, le eventuali quote residue non fruite andranno versate sulla propria posizione pensionistica c/o il Fondo pensioni.

Le forme di erogazione welfare saranno oggetto di appositi regolamenti dettagliati.

Per comprendere meglio i meccanismi di risparmio, forniamo alcune informazioni sulle deducibilità e/o detrazioni di cui i contribuenti possono usufruire nel caso in cui le spese siano affrontate direttamente senza richiederne il rimborso tramite la quota welfare del Vap.:

- **Deduzioni e detrazioni fiscali**

Il Fisco consente ai contribuenti di ottenere sconti sulle imposte sui redditi, scalando dai redditi stessi alcuni tipi di spese di particolare rilevanza sociale. Tali spese sono divise in due categorie:

- ✓ gli oneri "deducibili", ovvero le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare;
- ✓ le spese "detraibili", che invece possono essere sottratte direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così l'importo. Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa"). La Legge di Stabilità 2013 prevede un limite massimo di 3 mila euro a contribuente per le detrazioni e una franchigia, per le deduzioni, di 250 euro a categoria. **Le spese che godono dei benefici fiscali, se oggetto di rimborso mediante l'utilizzo del piano welfare, non potranno più essere portate in detrazione fino alla concorrenza del rimborso ottenuto. L'eventuale parte residua, non oggetto di rimborso, potrà normalmente fruire dei benefici fiscali.**

- **Spese per la frequenza di asili nido**

E' prevista una detrazione del **19%** per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asilo nido, sia pubblico sia privato. La somma massima sulla quale si può ottenere la detrazione è di **632 euro** all'anno per ogni figlio e lo **sconto d'imposta massimo ottenibile è di 120,08 euro**.

- **Spese di istruzione**

Le spese per la frequenza dei corsi devono rientrare tra quelle di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione, ai sensi dell'articolo 15, lettera e) del Tuir (il testo unico dell'imposta sui redditi), senza limiti di importo. Però la detrazione spetta solamente: 1) se il master frequentato è assimilabile, per durata e struttura dell'insegnamento, a un corso universitario o di specializzazione; 2) a condizione che sia gestito da un istituto universitario, pubblico o privato. Per quanto riguarda i master gestiti da università private, la detrazione compete per un importo non superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Pertanto saranno detraibili le spese sostenute per un master universitario e non già quelle sostenute per un master realizzato da una società privata. Anche la frequenza di un master all'estero consente la detrazione dei costi di iscrizione, con l'ulteriore vincolo, però, di dover confrontare la spesa effettivamente sostenuta con quella di un master analogo tenuto presso l'università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. La possibilità della deducibilità riguarda comunque solo la scuola secondaria.

Roma, 22 febbraio 2013

Segreteria di Coordinamento Nazionale
DIRCREDITO FABI FIBA-CISL FISAC-CGIL SINFUB UILCA
Banca Nazionale del Lavoro